REGOLAMENTO (CEE) N. 3182/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2705/86 che stabilisce le modalità di applicazione della distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio per la campagna viticola 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [2], in particolare l'articolo 40, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2705/86 della Commissione [3] ha previsto che la presentazione da parte del distillatore della prova del pagamento del prezzo d'acquisto al produttore ha luogo nei due mesi successivi all'entrata in distilleria del vino ; che tale termine rischia di essere insufficiente per i distillatori e che è opportuno modificarlo, senza peraltro sminuire le garanzie per l'organismo d'intervento ;

considerando che occorre rettificare un'imprecisione all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2705/86 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2705/86 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma è sostituito dal seguente :

« 3. Il versamento dell'aiuto al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è subordinato alla condizione che, nei due mesi successivi alla presentazione della domanda di cui al paragrafo 2, il distillatore :

— fornisca la prova che ha pagato il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 3, o

— costituisca a favore dell'organismo d'intervento una cauzione pari al 110 % dell'aiuto richiesto ».

2) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 12*

La conversione in moneta nazionale degli importi di cui al presente regolamento è effettuata mediante il tasso rappresentativo nel settore del vino in vigore il 1° settembre 1986 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 61.